

Titoli di credito - assegno bancario - in bianco – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18528 del 03/09/2007

Assegno al portatore - Configurabilità - Presupposti - Conversione in titolo all'ordine - Ammissibilità - Riempimento con il nome di un terzo e consegna del titolo a quest'ultimo - Opponibilità da parte del traente delle eccezioni personali - Esclusione - Fattispecie.

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e, quindi, può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. In questa seconda ipotesi, la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all'art. 25 del r.d. n. 1736 del 1933. (Nella specie, la S.C. sulla scorta dell'enunciato principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in virtù del fatto che l'assegno rilasciato con il nome del prenditore in bianco era stato riempito con quello di un terzo divenutone possessore, a quest'ultimo non avrebbero potuto essere opposte le circostanze relative al successivo pagamento del titolo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18528 del 03/09/2007